

Piattaforma per la stabilizzazione precari Ministero della Giustizia

La necessità di trovare una soluzione conclusiva alla vicenda dei lavoratori precarizzati con i tirocini formativi al Ministero della Giustizia trova la sua giustificazione fondante nella storia dei tirocini stessi, la cui lunghezza ne ha determinato la formazione come sacca di precariato strutturale, ben inserita nelle strutture produttive del Ministero, perfettamente formata e in grado di svolgere le mansioni tipiche degli Uffici Giudiziari, anche quelle più delicate.

Ma non può essere solo questa la ragione, che per noi determina un diritto fondante, per rivendicare un diritto primario: la storia e la struttura dei tirocini è tutta finalizzata ad un percorso che non può avere altro sbocco che la stabilizzazione occupazionale. Non si può pertanto legare il diritto alla stabilizzazione solo ad aspetti rivendicativi, ma occorre ribadire con forza che tutto l'iter formativo è stato inserito in un processo di innovazione organizzativa, quale è l'ufficio del processo, e pertanto è del tutto evidente la finalizzazione specifica di un percorso che aveva accompagnato un processo di reinserimento nel lavoro.

E in ogni caso questi lavoratori hanno sopperito alle gravi e note carenze negli organici determinati dal blocco pluriennale delle assunzioni.

A fronte di uno scenario che poteva determinare una opportunità negli anni della crisi e del blocco del turn over, la risposta che c'è stata da parte del Ministero e della politica in generale è stata una risposta parziale e insufficiente, limitandosi in sostanza ad una reiterazione dei tirocini formativi, progressivamente ampliati numericamente, ad eccezione della selezione operata in applicazione dell'art.21 ter della legge 132/2015, che ha selezionato 1115 tirocinanti dell'UDP, determinando una finalizzazione concreta del processo formativo, ma lasciandola praticamente senza strumenti adeguati per poter prevedere ragionevolmente un esito certo verso la stabilizzazione occupazionale. In sostanza la previsione di un diritto di precedenza a parità di merito nei pubblici concorsi. A cui si è aggiunto un comma che ne rafforza il concetto legandolo alle specifiche necessità della Giustizia.

Attualmente il bacino dei cosiddetti tirocinanti conta circa 2000 lavoratori impiegati, di cui 850 direttamente inseriti nell'UDP.

Naturalmente questo diversifica la platea e ne determina una potenziale conflittualità interna tra i lavoratori e verso le sigle sindacali che hanno dimostrato interesse per la vertenza. E, per quel che concerne il Ministero, lo stesso ha una visione che sembra orientata a valutare soluzioni solo verso gli 850 dell'UDP, e a ritenere il restante bacino come un problema esclusivo delle Regioni che stanno finanziando i tirocini.

Questo, se possibile, rende ancora più complessa la vertenza rispetto all'obiettivo generale di determinare una soluzione complessiva del problema.

QUALI OBIETTIVI.

Dal nostro punto di vista l'obiettivo perseguibile non può che essere la stabilizzazione occupazionale per tutti i lavoratori coinvolti, tenendo conto però che molto difficilmente il solo Ministero della Giustizia potrà essere il soggetto solutore. Si può sempre chiedere che il Ministero si faccia carico dell'assunzione di tutti i lavoratori tirocinanti, ma rischia di diventare una rivendicazione astratta se non viene supportata dall'amministrazione e non trovi disponibilità negli organici. Per tale motivo occorre graduare gli obiettivi e individuare soluzioni che possano essere percorribili determinando un quadro di opportunità che possono essere concretizzate nel medio periodo assicurando nel contempo continuità nella prestazione.

QUALI STRUMENTI

Al momento l'unico strumento concreto pensato per una parziale stabilizzazione di questi lavoratori è l'autorizzazione ad emanare un bando ex legge 56/87 per l'assunzione di 300 operatori

giudiziari, area II F1. Bando che applica le previsioni del citato art. 21 ter, rispetto ai criteri di preferenza dello stesso, bando che è stato predisposto ma ancora non emanato, molto probabilmente per la difficoltà di determinare un criterio che definisca in termini esclusivi, e non solo a parità di punteggio, il titolo preferenziale derivante dalla effettuazione dei tirocini.

Lo scenario che si è aperto con il cambio politico di governo sembra invece aprire a possibili soluzioni più adeguate nei numeri e nei criteri.

Ovvero che ci è stato comunicato che è allo studio una modifica normativa intesa a rafforzare le condizioni preferenziali di accesso all'impiego e vi sarà un ampliamento dei numeri delle possibili assunzioni.

In tale contesto si devono calare le nostre possibili proposte, con riferimento ai criteri di accesso, alla identificazione dei numeri, ai criteri di selezione e alla validità della graduatoria in riferimento alla sua vigenza, al numero degli idonei, ai criteri per il loro scorrimento eventuale anche verso altre pubbliche amministrazioni.

COSA CHIEDIAMO

Che le modifiche normative valutabili introducano esplicitamente il riconoscimento del carattere di formazione/lavoro dell'impiego dei tirocini.

Di conseguenza:

1. Che le stesse modifiche esplicitino il carattere di esclusività nell'accesso alla selezione tramite chiamata diretta;
2. Che il bando, sia per l'intera platea dei tirocinanti di seguito individuati nei "criteri di selezione" e determini, all'esito delle selezioni tramite i centri per l'impiego, un'unica graduatoria integrata su scala nazionale, la cui vigenza deve essere prevista in deroga all'art.16 della legge 56/87 con scadenza triennale;
3. Che il numero degli idonei sia previsto a copertura di tutti i concorrenti che superano la selezione;
4. Che l'utilizzo della graduatoria unica nazionale, anche tramite una specifica norma, possa riguardare, nell'ambito dei criteri determinati dalle carenze negli organici e dalle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie, anche le altre pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, con priorità per gli Enti che hanno concorso alla effettuazione dei tirocini formativi
5. che, nelle more della conclusione del processo venga garantita continuità di prestazione dei lavoratori, tramite la trasformazione ex legge dei tirocini in rapporti di lavoro a tempo determinato.

QUALI CRITERI:

Con l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 Legge 56/87, il Ministero della Giustizia potrà assumere a tempo indeterminato, per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo, a condizione del possesso della professionalità richiesta e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, detti lavoratori da inquadrare come operatori giudiziari.

Di seguito proponiamo delle linee guida per l'assunzione della platea dei tirocinanti della Giustizia da inquadrare nella mansione di operatori giudiziari, definendo gli elementi che andranno evidenziati nel bando, nell'ottica dell'ottimizzazione e risparmio delle risorse; tenendo anche conto di quanto investito nella formazione del personale, che da 8 anni è inserito negli uffici come operatore giudiziario e pienamente integrato nel ciclo produttivo, però sino ad oggi, inquadrato con un mero rapporto di tirocinio formativo.

- 1) Considerando l'attestato formativo come elemento professionalizzante ;

Potranno partecipare alla selezione, in ordine di preferenza:

coloro che stanno svolgendo il terzo anno del progetto formativo all'interno dell'Ufficio per il Processo, ai sensi dell'art. 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

- coloro che hanno utilmente svolto nell'anno 2017 il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 1 comma 340 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cioè coloro che hanno utilmente concluso il secondo anno del progetto formativo all'interno dell'Ufficio per il Processo;

- coloro che hanno svolto nell'anno 2016 l'ulteriore periodo di perfezionamento grazie alla procedura di selezione di cui al decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2015, in virtù dell'art. 21-ter del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 132, cioè coloro che hanno utilmente concluso il primo anno del progetto formativo all'interno dell'Ufficio per il processo;

- coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'art. 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni (apertura, anche se in via residuale, ai cd esclusi dall'ufficio del processo);

- 2) per ogni regione verrà stilata una graduatoria, a cui il distretto di Corte di Appello attingerà per le relative opportunità d'assunzione;

Le singole graduatorie saranno poi raccolte al livello nazionale (creando un'unica graduatoria integrata che permetta anche un censimento reale e definitivo dei tirocinanti dell'Udp e degli esclusi formati ai sensi delle norme sopra riportate), per le successive assunzioni di personale, tali da esaurire l'intero bacino di lavoratori tirocinanti, nell'arco del triennio, anche presso altre Amministrazioni centrali, periferiche ed Enti locali.

- 3) al bando possono partecipare anche i lavoratori occupati (come autorizzato da apposita circolare del Ministero della Giustizia), purché in possesso dei requisiti di legge e formati come sopra descritto;
- 4) il calcolo dell'isee non potrà essere requisito e quindi non potrà fare punteggio in fase di selezione dei lavoratori (visto il punto 4).
- 5) Le iscrizioni presso il centro per l'impiego competente, rispetto alla regione presso cui si è svolto il percorso formativo, possono essere fatte entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando (quindi dopo aver pubblicato il bando, deve poter decorrere un periodo breve, in cui poter fare domanda al cpi di competenza).

Roma 29 ottobre 2018